via A. La Marmora, 66
90143 – Palermo
Tel 091 342074
C.F. 80015360821
C.M. PASL01000V

Contatti:
pasl01000v@istruzione.it
pasl01000v@pec.istruzione.it
liceoartisticocatalano.edu.it

Ufficio del dirigente

CRITERI PER L'AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Aspetti normativi:

Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado **ART.4 DPR 122/2009**
La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, **e presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni**, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. **Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica,** forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.
Nello scrutinio finale il consiglio di classe **sospende il giudizio** degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico.

Il docente della disciplina **propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante l'ultimo trimestre o quadrimestre** e sulla base di una valutazione complessiva dell'impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell'intero percorso formativo. **La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell'esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati."**
I voti sono espressi da ogni singolo docente in decimi (**voto intero**). Il docente è tenuto a dare motivazione della sua proposta di voto in base anche ai criteri valutativi indicati dal Collegio dei docenti.
Le proposte di voto dei singoli docenti, se motivatamente e ragionatamente contestate, devono seguire l'iter ordinario del processo di formazione delle decisioni collegiali. Pertanto, laddove in sede di scrutinio qualche voto proposto dai singoli docenti sia <u>al di sotto del 6</u>, per esaminare l'ammissione o non ammissione dell'allievo alla classe successiva o all'esame di Stato (I e II grado), il dirigente, dopo aver diretto la discussione, considerati gli orientamenti in essa scaturiti e le posizioni emerse, pone in votazione l'ammissione o la non ammissione.

Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001, n. 90
*Nei confronti degli alunni che presentino **un'insufficienza non grave in una o più discipline**, **comunque non tale da determinare una carenza nella preparazione complessiva**, il consiglio di classe, prima*

dell'approvazione dei voti, sulla base di parametri valutativi stabiliti preventivamente, procede ad una valutazione che tenga conto:
a) della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate nei tempi e con le modalità stabilite dal consiglio di classe per accertare il superamento delle carenze formative riscontrate (debito formativo);
*b) della possibilità di seguire proficuamente il programma di studi nell'anno scolastico successivo. In particolare tali alunni sono valutati sulla base delle attitudini ad organizzare il proprio studio in maniera autonoma ma coerente con le linee di programmazione indicate dai docenti**. Nel caso di promozione così deliberata, il preside comunica, per iscritto, alla famiglia le motivazioni delle decisioni assunte dal Consiglio di classe, nonché un dettagliato resoconto sulle carenze dell'alunno, indicando anche i voti proposti dai docenti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali l'alunno non ha raggiunto totalmente la sufficienza.***

In caso di esito favorevole all'ammissione, tutti i voti insufficienti sono automaticamente elevati a sei.
In caso di esito sfavorevole all'ammissione, il voto o i voti rimangono insufficienti e l'allievo non è ammesso alla classe successiva o all'Esame.

Tutti gli elementi di discussione dovranno essere opportunamente verbalizzati

Si ricorda, inoltre, che il giudizio di non ammissione dovrà contenere elementi adeguati sulla condizione dello/a studente/essa, non limitandosi a enumerare le insufficienze, ma contenere motivazioni puntualmente riferite allo studente/essa e opportunamente personalizzato.

COME AVVENGONO LE DELIBERAZIONI A MAGGIORANZA

In caso di deliberazioni da assumere a maggioranza non è ammessa l'astensione. Tutti i docenti devono votare compreso il presidente il cui voto prevale in caso di parità (art. 37/3 DLgs 297/94).
Il Presidente del Consiglio di classe (di solito il Dirigente) non vota due volte ma, in caso di parità, il suo voto prevale.

CASI PARTICOLARI –

Non Classificato

Viene attribuito al verificarsi delle seguenti condizioni:

- l'alunno deve essere risultato <u>sempre</u> fisicamente assente e dunque privo di qualunque valutazione, anche isolata;
- la scuola deve aver attivato tutte le strategie possibili per riuscire a classificare l'alunno;
- il docente deve far riportare a verbale tale giudizio – N.C. – durante lo scrutinio e produrre motivazione per iscritto al Dirigente scolastico;

Il n.c. viene utilizzato in tutti quei casi estremi, in cui il docente non ha la minima possibilità (né dal punto di vista delle prove di verifica, né dal punto di vista del rendimento complessivo dello studente) di esprimere un giudizio. Ovviamente, il docente deve documentare il perché non si dispone di alcun elemento di valutazione. Ad ogni modo il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, dovrà esaminare attentamente le motivazioni poste alla base delle proposte di n.c. in una o più discipline in quanto la proposta di voto del singolo docente è deliberata con responsabilità collegiale dall'intero Consiglio di Classe nello scrutinio finale. Deliberati i voti finali, il Consiglio di Classe, dopo aver considerato tutti gli elementi a disposizione, delibererà la valutazione finale e il giudizio di ammissione, di non ammissione, o la sospensione del giudizio.

Ammissione agli ESAMI DI STATO (D.lgs 62/2017)

Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni le studentesse e gli studenti che possiedono i seguenti requisiti:

a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato
b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI

c) svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro
d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. **Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo.** Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751;(***Nello scrutino finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale)***

Sono ammessi alla classe successiva le/gli studenti che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina.

CRITERI PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

La non ammissione dello studente alla classe successiva, in presenza di insufficienze tali che rendano effettivamente impossibile, durante il periodo di sospensione delle lezioni, il recupero delle carenze nella preparazione complessiva dello studente ai fini della frequenza dell'anno scolastico successivo

VOTO DI COMPORTAMENTO < 6	**VOTO DI COMPORTAMENTO INFERIORE A SEI DECIMI**, pure in presenza di votazioni non inferiori a sei decimi in tutte le discipline di studio
4 4 3	**VOTAZIONI INFERIORI A SEI DECIMI FINO A 3 MATERIE**, di cui 2 materie valutate con quattro o tre: Preparazione complessiva carente. Carenze non sanabili.
4 4 4 5 …….	**VOTAZIONI INFERIORI A SEI DECIMI IN PIÙ DI 3 MATERIE**, qualunque siano le valutazioni
il non classificato ha valore di votazione insufficiente: pertanto, rientra nei due casi che precedono	

CRITERI PER LA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO

Nello scrutinio finale il consiglio di classe, a suo insindacabile giudizio, può deliberare la sospensione del giudizio per l'alunno che ha conseguito votazioni inferiori a 6/10 fino a un massimo di 3 materie, ma con insufficienza non gravissima (4)
La sospensione potrà avvenire solo a condizione di non determinare un'effettiva impossibilità di recupero delle carenze nella preparazione complessiva dello studente ai fini della frequenza dell'anno scolastico successivo. Al termine del periodo stabilito per gli interventi estivi obbligatori di recupero hanno luogo le verifiche finali.

votazioni	
4 4 4	Giudizio rinviato a settembre

	Carenze sanabili
5 5 4	Giudizio rinviato a settembre Carenze sanabili

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA PER VOTO DI CONSIGLIO

In presenza di votazioni inferiori a sei decimi **fino a 3 materie**, ma di peso lieve (cinque, cinque, cinque), il Consiglio di Classe, a suo insindacabile giudizio, valutato attentamente il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo, può deliberare l'ammissione alla classe successiva, per voto di Consiglio, anche se a maggioranza.

I Criteri deliberati sono oggetto di revisione qualora dovessero intervenire nuove e diverse indicazioni ministeriali

CRITERI PER L'ATTIVAZIONE DEI CORSI DI RECUPERO DISCIPLINAR**E**

CRITERI CORSI DI RECUPERO
A SEGUITO DELLA RILEVAZIONE DEGLI SCRUTINI DEL PRIMO QUADRIMESTRE: 1. Tabulare le insufficienze disciplinari gravi (voti da 1 a 4), per singola classe. 2. se la percentuale delle insufficienze gravi è pari o inferiore al 30% degli alunni iscritti alla singola classe, si attiva il corso di recupero disciplinare. 3. se la percentuale delle insufficienze gravi è superiore al 30% degli alunni iscritti alla singola classe, si procede al recupero disciplinare nelle ore curricolari.
PRIORITÀ DI SCELTA DELLA DISCIPLINA RISPETTO ALLE INSUFFICIENZE GRAVI
RECUPERO INTERMEDIO: a. Attivazione corsi della durata massima di 8 ore ciascuno. b. attivazione di corsi in base alla disponibilità finanziaria. c. scelta della disciplina in rapporto alla percentuale delle insufficienze gravi RECUPERO PER SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO: a. Attivazione di corsi e durata degli stessi in base alla disponibilità finanziaria. b. scelta della disciplina in rapporto alla percentuale delle insufficienze gravi